



**Emergenza epidemiologica da COVID-2019**  
**Unità di Crisi Regionale**  
**ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020**

---

Ai Direttori Generali AA.SS.LL.  
e, per il Loro tramite  
Ai Direttori/Responsabili Dipartimenti Farmaceutici

Agli Ordini Professionali dei Farmacisti

A FEDERFARMA Campania  
A ASSOFARM Campania

e, per il Loro tramite

Alle Federazioni provinciali  
Ai Titolari/Direttori farmacie pubbliche e private convenzionate

e, p.c.

Al Presidente della Giunta Regionale  
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto

**Oggetto: Remunerazione tamponi antigenici rapidi eseguiti per il tramite delle farmacie di comunità**

Come noto, l'articolo 4 del decreto-legge n.127 del 21 settembre 2021, oltre ad estendere fino al 31 dicembre 2021 i termini di efficacia delle disposizioni di cui al protocollo d'intesa siglato tra il Ministero della Salute, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, trasmesso con nota della Scrivente prot. n° UC/2021/0001112, ha introdotto l'**esecuzione gratuita** di test antigenici rapidi per i **soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione** anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare prot. 0035309-04 in data 4 agosto 2021 e successive integrazioni/proroghe della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.

In tale contesto, sarà riconosciuta alle farmacie una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a 15,00 € per ogni test antigenico rapido eseguito a favore di tali persone.

Ad ogni buon conto, si riporta di seguito un sintetico prospetto sinottico nel quale sono riepilogati i prezzi dei test antigenici rapidi da praticare al pubblico, le relative quote di contribuzione da parte dello Stato e le date di decorrenza:



Prospetto sinottico Test Antigenici rapidi				
	Prezzo utenza	Contributo Stato	Introito Farmacia	Decorrenza
Minori tra 12 e 18 anni	8 €	7 €	15 €	<input type="checkbox"/> dalla data di adesione al protocollo d'intesa fino al 21.09.2021;
Maggiore o uguale di 18 anni	15 €	0 €	15 €	<input type="checkbox"/> dal 22.09.2021 per tutte le farmacie ex art. 1 co. 418-419 della L. 178/2020.
Esenti vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica	0 €	15 €	15 €	<input type="checkbox"/> dal 22.09.2021 per tutte le farmacie ex art. 1 co. 418-419 della L. 178/2020

In aggiunta, nelle more delle necessarie modifiche tecniche per la trattazione e la verifica, in modalità digitale, delle già menzionate certificazioni di esenzione, le farmacie, dopo aver verificato la certificazione medica attestante l'impossibilità di ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, di conservare copia della stessa agli atti. Resta fermo l'obbligo informativo, previsto dai citati protocolli d'intesa siglati con le farmacie, inerente alla trasmissione dei dati dei tamponi effettuati al Sistema Tessera Sanitaria, fra i quali anche il dato della segnalazione (flag) del tampone somministrato "in esenzione", ai sensi dell'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Inoltre, con riferimento alla nota della Scrivente prot. n° UC/2021/0001141, si ribadisce l'importanza della registrazione tempestiva dell'esito dei tamponi sulla piattaforma informativa regionale SINFONIA e-COVID, le cui informazioni sono trasmesse in automatico alla piattaforma nazionale per la generazione della certificazione verde Covid-19, ai fini della predisposizione in tempi rapidi dei successivi adempimenti sanitari e amministrativi da parte dei Servizi Epidemiologia e Prevenzione delle AA.SS.LL. per il contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Per quanto attiene alle modalità di remunerazione alle farmacie dei test somministrati, sia gratuiti sia quelli relativi ai minori di età compresa tra i 12 e 18 anni, **così come rilevati dal sistema Tessera Sanitaria** e resi disponibili alle Regioni, si precisa che saranno le Aziende Sanitarie Locali a provvedere alla liquidazione della spesa e agli opportuni controlli, a seguito di approvazione di apposito documento contabile, ovvero nell'ambito della distinta contabile riepilogativa predisposta dalle farmacie, entro le tempistiche di seguito riportate:

- 31 dicembre 2021** in relazione ai test somministrati fino al 30 settembre 2021 incluso;
- 31 marzo 2022** per i test somministrati fino al 31 dicembre 2021 incluso.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato si rappresenta che le farmacie potranno chiedere in pagamento, sulla Distinta contabile riepilogativa dell'assistenza integrativa (DCR-AIR) relativa alle spettanze di dicembre 2021, la remunerazione dei tamponi eseguiti fino al 30 settembre 2021.

Centro Direzionale, Isola C3 – 80143 Napoli

[tf.covid19@regione.campania.it](mailto:tf.covid19@regione.campania.it)

[tf.covid19@pec.regione.campania.it](mailto:tf.covid19@pec.regione.campania.it)



A tal fine la DCR-AIR dovrà essere opportunamente modificata inserendo le seguenti voci, a partire dal rigo 92, tenendo presente che la remunerazione della somministrazione dei test antigenici è IVA esente:

- N° tamponi eseguiti pazienti minori tra i 12 e 18 anni;
- Remunerazione tamponi eseguiti pazienti minori tra i 12 e 18 anni;
- N° tamponi eseguiti pazienti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica;
- Remunerazione tamponi eseguiti pazienti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Si ribadisce che **la remunerazione alle farmacie dei test somministrati, sia gratuiti sia quelli relativi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, avverrà sulla base di quanto rilevato dal sistema Tessera Sanitaria** e reso disponibili alle Regioni. Pertanto, visto tutto quanto sopra esposto, sarà cura della UOD 06 – Politica del Farmaco e Dispositivi procedere all'invio alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, alle federazioni regionali di categoria e, per il loro tramite, alle federazioni provinciali, del numero di test somministrati da ogni singola farmacia e relativa remunerazione così come evinto dal Sistema Tessera Sanitaria, al fine dei necessari controlli tecnico-contabili da parte delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, che avranno cura di rendicontare all'Amministrazione Regionale il numero di tamponi eseguiti secondo le fasce sopra riportate e la relativa remunerazione corrisposta.

Sarà cura della Scrivente indicare i tempi per la remunerazione dei test somministrati nel periodo successivo al 1° ottobre 2021, tenute conto le tempistiche sopra riportate.

Vista l'importanza di tutto quanto sopra trattato, si richiede la massima diffusione.

Napoli, 02/12/2021

Per l'Unità di Crisi Regione Campania  
ex D.P.G.R.C. n. 51/2020

Il Dirigente  
Ugo Trama f.to

Il Dirigente  
Ing. Salvatore Ascione f.to

Il D.G. Tutela Salute e Coordinamento SSR  
Antonio Postiglione f.to

Il Coordinatore dell'Unità di Crisi  
Italo Giulivo f.to





## **STRUTTURA DI SUPPORTO COMMISSARIALE PER L'EMERGENZA COVID-19**

Allegati: 2 (due).  
Annessi: //.

00187 Roma,  
PdC Ten.Col. F. COSMAI tel. 06.469159737  
e-mail [progfin2@covid19.difesa.it](mailto:progfin2@covid19.difesa.it)

**OGGETTO:** Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127. Misure urgenti per la somministrazione di *test* antigenici rapidi.

### **A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"**

~~~~~

1. Come noto, l'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 oltre ad estendere fino al 31 dicembre 2021 i termini di efficacia delle disposizioni di cui al protocollo d'intesa siglato, con codeste associazioni sindacali di categoria, in data 5 agosto 2021, introduce alcune importanti novità **a decorrere dal 22 settembre 2021**, tra le quali:

- **l'obbligo per tutte le farmacie** aperte al pubblico, di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di assicurare la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 secondo le modalità e i prezzi previsti nel citato protocollo d'intesa;
- **l'esecuzione gratuita** di test antigenici rapidi, presso le predette farmacie e le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa, per i **soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione** anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare prot. 0035309-04 in data 4 agosto 2021 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute.

In tale contesto, sarà riconosciuta alle farmacie e alle strutture sanitarie una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a € 15,00 per ogni *test* antigenico rapido eseguito a favore di tali persone.


Ad ogni buon conto, si invia, in allegato "B", un sintetico prospetto sinottico nel quale sono riepilogati i prezzi dei *test* antigenici rapidi da praticare al pubblico, le relative quote di contribuzione da parte dello Stato e le date di decorrenza.

2. Si precisa inoltre che, tenuto conto del citato obbligo introdotto dalla norma in titolo per le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata disabilitata la funzione di "adesione" al protocollo d'intesa con le farmacie presente sul sistema Tessera Sanitaria (TS). Di contro, la predetta funzione permarrà per le altre strutture sanitarie, per le quali sarà possibile continuare ad aderire, mediante la compilazione del "modulo di adesione" reperibile sul sistema TS, al protocollo d'intesa siglato il 6 agosto 2021.
3. In aggiunta a ciò, nelle more delle necessarie modifiche tecniche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la trattazione e la verifica, in modalità digitale, delle predette certificazioni di esenzione, le farmacie (di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n.178) e le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa dovranno aver cura, dopo aver



verificato la certificazione medica attestante l'impossibilità di ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, di conservare copia della stessa agli atti. In ogni caso resta fermo l'obbligo informativo, previsto dai citati protocolli d'intesa siglati con le farmacie e le altre strutture sanitarie, inerente alla trasmissione dei dati dei tamponi effettuati al Sistema Tessera Sanitaria, fra i quali anche il dato della segnalazione (*flag*) del tampone somministrato "in esenzione", ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Per quanto attiene alle modalità di remunerazione alle farmacie e alle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa dei *test* somministrati, sia gratuiti sia quelli relativi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, così come rilevati dal sistema Tessera Sanitaria e resi disponibili alle regioni/ASL di competenza dal medesimo Sistema Tessera Sanitaria, si precisa che le Amministrazioni territoriali/aziende sanitarie locali provvederanno alla liquidazione della spesa, a seguito di approvazione di apposito documento contabile, ovvero nell'ambito della distinta contabile riepilogativa predisposta dalle farmacie e fermo restando le ulteriori modalità operative previste nel protocollo d'intesa, entro il:
  - **31 dicembre 2021** in relazione ai *test* somministrati fino al 30 settembre 2021 incluso;
  - **31 marzo 2022** per i *test* somministrati fino al 31 dicembre 2021 incluso.
5. Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL. e nella massima divulgazione alle farmacie dei contenuti della presente, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto utile al riguardo.

  
**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER L'EMERGENZA COVID-19**  
(Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO)



## ELENCO INDIRIZZI

- A
- Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (FEDERFARMA)  
[federfarma@pec.federfarma.it](mailto:federfarma@pec.federfarma.it)
- Federazione delle Aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM.)  
[assofarmsegreteria@assofarm.postacert.it](mailto:assofarmsegreteria@assofarm.postacert.it)
- FarmacieUnite  
[segreteria@pec.farmacieunite.it](mailto:segreteria@pec.farmacieunite.it)

LE ALTRE STUTTURE SANITARIE ADERENTI AL PROTOCOLLO D'INTESA

e, per conoscenza:

MINISTERO DELLA SALUTE  
Direzione generale delle professioni sanitarie  
e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale  
[dgrups@postacert.sanita.it](mailto:dgrups@postacert.sanita.it) ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Ragioneria Generale dello Stato  
[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it) ROMA

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
[conferenza@pec.regioni.it](mailto:conferenza@pec.regioni.it) ROMA





| TEST ANTIGENICI RAPIDI                                            |                  |                     |                      |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Prezzo<br>utenza | Contributo<br>Stato | Introito<br>Farmacia | Decorrenza                                                                         |
| minori tra 12 e 18 anni                                           | 8 €              | 7 €                 | 15 €                 | - dalla data di adesione al protocollo d'intesa<br>fino al 21.09.2021;             |
| maggiore o uguale di 18 anni                                      | 15 €             | 0 €                 | 15 €                 | - dal 22.09.2021 per tutte le farmacie ex art. 1 co. 418-419<br>della L. 178/2020. |
| esenti vaccinazione sulla base di<br>idonea certificazione medica | 0 €              | 15 €                | 15 €                 | - dal 22.09.2021 per tutte le farmacie ex art. 1 co. 418-419<br>della L. 178/2020. |

